



## FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

**Dispositivo procedimento R.T. n. 10/2016**

Roma, 7 novembre 2016

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

si è riunito Il giorno 7/11/2016 alle ore 15:30 c/o gli uffici federali composto dagli Avv.ti:

Pierfrancesco BRUNO – Presidente  
Valerio CIONI – Componente  
Andrea GIUGNI – Componente Supplente

Per decidere in merito al deferimento n. 11/2016 a carico dei Sigg. TROVATO MASSIMILIANO e FABIO NAGHEL, nonché della Società A.S.D. CALTAGIRONE SUD SIMETO;

### **DICHIARA**

Improcedibile la contestazione relativa per violazione artt. 13 c. 1, 2° lett C e comma 3 R.G.D. per essere intervenuto, in relazione al medesimo fatto, il Giudice Sportivo Regionale con C.U. 1 del 14 aprile 2016 provvedimento che non risulta impugnato e quindi deve ritenersi definitivo.

### **ASSOLVE**

il Sig. Massimiliano TROVATO dalla contestazione di cui all'art. 1 del R.G.D. per non aver commesso il fatto.

### **CONDANNA**

Fabio NAGHEL, in proprio, e la A.S.D. CALTAGIRONE Sud Simeto per Resp.tà diretta (ex art 3 R.G.D. ) in relazione alle contestazione di cui agli artt. 1 e 6 R.G.D. comminandogli la pena dell'ammenda pari ad € 150,00 ciascuno, così computata:  
pena base ex art 6 RGD € 150,00, aumentate di €50,00 ex art. 1 in concorso formale.

Deposito della motivazione gg. 30

F.to Avv. Pierfrancesco BRUNO –Presidente

F.to Avv. Valerio CIONI– Componente Relatore

F.to Avv. Andrea GIUGNI – Componente Supplente